

REPUBBLICA ITALIANA  
Corte dei conti  
Sezione di controllo per la Regione siciliana

nella camera di consiglio dell'adunanza generale del 13 gennaio 2016

visto il T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni;

visto l'art. 23 del R. D. Lgs. 15 maggio 1946, n.455 (Approvazione dello Statuto della Regione siciliana);

visto il D. Lgs. 6 maggio 1948, n. 655 (Istituzione di Sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana);

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di controllo e giurisdizione della Corte dei conti);

visto il D. Lgs. 18 giugno 1999, n. 200 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana recante integrazioni e modifiche al D. Lgs. n. 655 del 1948);

vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione);

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3) ed, in particolare, l'art.7, comma 8;

vista la deliberazione n. 32/2013/SS.RR./PAR in data 30 settembre 2013 delle Sezioni riunite per la Regione siciliana in sede consultiva;

vista la deliberazione n. 354/2013/PAR in data 14 novembre 2013 della Sezione di controllo per la Regione siciliana;

vista la richiesta di parere inoltrata dal Sindaco del Comune di **Palermo** con nota prot. n.828029 del 28 ottobre 2015 (prot. Cdc n. 8812 -SC\_SIC-R14-A del 28.10.2015);

vista l'ordinanza n.1/2016/CONTR con cui il Presidente della Sezione di controllo ha convocato la Sezione in adunanza generale per l'odierna camera di consiglio;

udito il relatore, cons. Stefano Siragusa;

ha emesso la seguente

DELIBERAZIONE

Con la nota in epigrafe, il Sindaco del Comune di Palermo, nel richiamare la deliberazione n.189/2014/PAR di questa Sezione di controllo, riguardante la fattispecie del pagamento di debiti fuori bilancio derivanti da "sentenza provvisoriamente esecutiva di condanna" durante l'esercizio provvisorio di bilancio, che ne escludeva la possibilità di procedere al relativo

riconoscimento del debito in tale fase contabile, formulava un primo quesito relativo alla possibilità di procedere - in conformità dei principi di tutela dettati dall'art.163 del d.lgs.267/2000 - al pagamento dei debiti fuori bilancio, ivi inclusi quelli di cui alla lett. a) dell'art.194 del d.lgs.267/2000, prima dell'approvazione del bilancio di previsione, ossia durante le fasi di esercizio provvisorio o gestione provvisoria.

L'Ente richiamava, a tale riguardo, altra deliberazione (la n.31/2014/PAR, dell'8 maggio 2014 della Sezione di controllo della Corte dei conti per la Liguria) relativa alla possibilità di riconoscimento di debiti fuori bilancio "atteso che il d.lgs. 267/2000 non pone limiti di applicazione degli artt.191 comma 3 e 194 del TUEL in caso di esercizio provvisorio, se non quelli esplicitati dal medesimo art 163, comma 3, del TUEL, alcuni dei quali fissati in maniera puntuale, altri suscettibili di margini di autonoma valutazione da parte dei competenti organi dell'ente locale."

Un secondo quesito, collegato al precedente, riguardava la possibilità, per i soli debiti di cui alla lettera a) del primo comma dell'art.194 citato, a seguito dell'approvazione del bilancio di previsione o nel caso in cui la risposta al primo quesito fosse positiva, anche nelle more che tale approvazione intervenga, l'ente possa procedere con determinazione dirigenziale al pagamento del debito citato in una fase antecedente all'adozione dell'atto di riconoscimento della legittimità, da parte dell'organo consiliare, dello specifico debito.

L'Ente proseguiva la richiesta di parere, con l'illustrazione dei motivi, essenzialmente legati ad una maggiore velocità di esecuzione, che, a suo avviso, consiglierebbero l'adozione di tale soluzione.

\*\*\*\*\*

Preliminarmente, in ordine all'ammissibilità soggettiva ed oggettiva dei quesiti formulati si osserva che non si rilevano motivi ostativi, essendo stati formulati dal Sindaco, quale legittimo rappresentante dell'Ente e trattandosi di quesiti che riguardano la contabilità pubblica, secondo i criteri stabiliti dalle Sezioni riunite per la Regione siciliana in sede consultiva con deliberazione n.1/2004 e dalla Sezione delle Autonomie con deliberazione n.5 del 17 febbraio 2006, integrati, per quanto concerne la delimitazione del concetto di contabilità pubblica, da quanto stabilito dalle Sezioni riunite centrali in sede di controllo con la deliberazione n.54/CONTR/2010.

Nel merito, quanto al primo quesito, si osserva che nelle more dell'emanazione della precedente deliberazione n.189/2014/PAR di questa Sezione di controllo è intervenuta, ad opera del d.lgs. 10 agosto 2014, n.126, la sostituzione dell'art. 163 del d.lgs.267/2000 (TUEL) che, nel testo modificato - per le parti che interessano la questione posta dal Comune di Palermo - così espressamente dispone:

(Esercizio provvisorio e gestione provvisoria)

*1. Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno*

*precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. (Omissis)*

*2. (omissis) Nel corso della gestione provvisoria l'ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.*

Pertanto, risulta legislativamente in senso favorevole all'ammissibilità di disporre pagamenti per "le obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi" durante l'esercizio provvisorio, ne deriva la possibilità che - per tali specifici atti - tale evenienza avvenga anche tramite l'adozione del necessario provvedimento formale di riconoscimento del debito. Per le sentenze esecutive, di cui alla lett. a) dell'art 194 del TUEL, (relativo al riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio), si ritiene sia, dunque, ammissibile, la richiesta formulata dall'Ente.

Quanto al secondo quesito, il Collegio ritiene di dover ribadire quanto già affermato in precedenti deliberazioni di questa Sezione (in particolare, la n.80/2015/PAR) in merito alla necessità che il pagamento avvenga in conseguenza di una preventiva e tempestiva deliberazione consiliare finalizzata, in particolare, a ricondurre l'obbligazione nell'ambito della contabilità dell'ente, ad individuarne le risorse per farvi fronte, ad accertare la riconducibilità del debito alla fattispecie tassativamente individuata dalla legge, anche al fine di evidenziare eventuali responsabilità.

Come già affermato nella deliberazione di questa Sezione, da ultimo citata, il preventivo riconoscimento del debito da parte dell'Organo consiliare - disposto espressamente dall'art. 194 del TUEL - risulta, dunque, necessario anche nell'ipotesi di debiti derivanti da sentenza esecutiva, per loro natura caratterizzati da assenza di discrezionalità per via del provvedimento giudiziario a monte, che accertando il diritto di credito del terzo, rende agevole la riconduzione al sistema di bilancio di un fenomeno di rilevanza finanziaria maturato all'esterno di esso (secondo il principio contabile 2.101).

Anche in questi casi, infatti, l'avvio del procedimento di spesa ex art.183 e ss. del TUEL postula, comunque, già sul piano logico, una positiva valutazione dell'Organo consiliare sulla sussistenza dei presupposti di riconoscibilità, sulle cause ed eventuali responsabilità connesse, nonché sulle eventuali misure da adottarsi in relazione all'oggetto della soccombenza giudiziaria.

Inoltre, si osserva che l'attività esecutiva affidata ai dirigenti costituisce un momento

necessariamente successivo e, quindi, conseguente alla decisione dell'Organo cui per legge è intestata la responsabilità politica dell'azione amministrativa, diversamente ne risulterebbe sovvertita la fondamentale distinzione tra attività di indirizzo politico ed attività gestionale.

Da ultimo, in ordine alle valutazioni di maggiore lunghezza dei tempi di approvazione dell'atto di riconoscimento, formulate dall'Ente richiedente il parere, si osserva che, come peraltro già ricordato nella precedente deliberazione n.80/2015/PAR di questa Sezione di controllo, il termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo (ex art.14 del d.l.31 dicembre 1996, n.669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n.30 e s.m.i.) per l'avvio di procedure esecutive nei confronti della p.a. sia sufficientemente ampio per provvedere agli adempimenti di cui all' art.194 del TUEL anche alla luce del principio di buon andamento di cui all'art.97 della Costituzione.

P.Q.M.

Nelle suesposte considerazioni è il parere della Sezione di controllo per la Regione siciliana.

Copia della presente deliberazione sarà inviata, a cura della Segreteria, all'Amministrazione richiedente, nonché all'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione pubblica - Dipartimento delle Autonomie locali.

Così deliberato in Palermo, nella camera di consiglio del 13 gennaio 2016.

Il Relatore  
(Stefano Siragusa)

Il Presidente  
(Maurizio Graffeo)

Depositato in segreteria il 19 gennaio 2016  
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
(Fabio Guiducci)